

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1223

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GALLINELLA, ZACCAGNINI, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI,  
GAGNARLI, L'ABBATE, LUPO, PARENTELA**

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e da sistemi di garanzia partecipativa, nonché modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228

*Presentata il 18 giugno 2013*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Le politiche per la promozione di un'alimentazione sana sono divenute una priorità di tutti i Governi oltreché dell'Unione europea e non possono che basarsi su strategie di rilancio e valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali. Favorire il consumo di prodotti del territorio, freschi e stagionali, vuol dire assicurare una buona nutrizione e sostenere l'agricoltura di qualità legata alle realtà locali rispettando l'ambiente. È noto che gli alimenti di ogni pasto giornaliero percorrono anche 2000 chilometri prima

di giungere sulle nostre tavole producendo un notevole carico di emissioni inquinanti. I nostri agricoltori locali fanno buone produzioni, in molti casi biologiche, e sono costretti a venderle a prezzi non remunerativi imposti da regole di mercato che favoriscono prioritariamente la grande distribuzione. Un maggiore consumo di prodotti del territorio non risolve certamente i numerosi problemi del settore primario italiano ma di sicuro contribuisce a garantire un reddito più elevato ai produttori locali a tutto vantaggio dei consuma-

tori sia per quanto riguarda il ridotto impatto ambientale sia per ciò che concerne gli aspetti legati alle caratteristiche nutrizionali e alla sicurezza alimentare.

La presente proposta di legge mira ad incentivare il consumo di prodotti agroalimentari ed ecologici provenienti da filiera corta, caratterizzata dalla assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore, e a chilometro utile, da intendersi come la distanza massima di 50 chilometri tra area di produzione e trasformazione e quella di vendita, quando le stesse aree non siano ricomprese nei territori di comuni confinanti. Tra i prodotti da valorizzare, particolare attenzione è riservata a quelli provenienti da sistemi di garanzia partecipativa ovvero quei sistemi nei quali la certificazione di qualità è conferita attraverso l'accertamento diretto, da parte dei soggetti partecipanti, consumatori e produttori, del rispetto dei criteri guida definiti da ciascun sistema a livello locale in base alle proprie relazioni di fiducia, interdipendenza e scambio di conoscenze.

Gli articoli 1 e 2 recano norme riguardanti l'oggetto e la finalità della proposta oltreché le opportune definizioni. L'articolo 3, al fine di incentivare il consumo dei prodotti in questione negli esercizi di ristorazione collettiva affidati agli enti pubblici, prevede la possibilità che nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o forniture possa costituire titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo, in quantità superiori a quelle previste per legge, dei prodotti di cui alla presente proposta di legge. L'articolo 4 dispone norme in materia di vendita diretta presso i mercati alimentari dei prodotti a chilometro utile e provenienti da sistemi di garanzia partecipativa, disponendo che i comuni riservino agli imprenditori agricoli e ai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa almeno il 25 per cento del totale dei posteggi situati in tali aree pubbliche. Lo stesso articolo prevede inoltre che le strutture commerciali possano destinare alla vendita di tali prodotti almeno il 30 per cento della

superficie totale. L'articolo 5 disciplina le condizioni per la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta assicurando il rispetto delle vigenti norme in materia di igiene degli alimenti. L'articolo 6 prevede la possibilità per gli enti territoriali di promuovere attività di informazione sulle caratteristiche qualitative dei prodotti posti in vendita nei mercati alimentari di vendita diretta. L'articolo 7 istituisce presso ciascuna regione e provincia autonoma l'albo delle imprese agricole e agroalimentari e dei sistemi di garanzia partecipativa la cui iscrizione da parte dei soggetti richiedenti è gratuita. L'articolo 8 dispone in materia di controlli e sanzioni. L'articolo 9 reca modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 prevedendo: il divieto dell'applicazione della disciplina amministrativa ivi prevista alle società di persone e alle società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci; che l'attività di vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche può essere iniziata contestualmente alla concessione da parte del comune dell'area su cui esercitare la vendita, a seguito di trasmissione allo stesso della relativa comunicazione; che per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo e l'attività può essere iniziata contestualmente all'assegnazione del predetto posteggio; che la vendita diretta in locali aperti al pubblico, ivi compresi i locali facenti parte dell'azienda agricola, è soggetta a comunicazione al comune nel cui territorio sono ubicati i locali e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della stessa comunicazione. Lo stesso articolo prevede infine che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo im-

mediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Si precisa inoltre che l'attività di vendita diretta dei

prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Oggetto e finalità).*

1. La presente legge reca norme per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa, come definiti dall'articolo 2, promuovendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sull'origine e sulle specificità di tali prodotti.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, anche allo scopo di incentivare una maggiore sostenibilità ambientale, dispongono adeguati interventi atti a:

*a)* valorizzare il consumo dei prodotti di cui al comma 1;

*b)* garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione e di etichettatura dei prodotti alimentari attraverso un'idonea attività di controllo;

*c)* incentivare l'impiego, da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, dei prodotti di cui al comma 1.

## ART. 2.

*(Definizioni).*

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono per:

*a)* filiera corta: filiera produttiva caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale;

*b)* prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile: i

prodotti provenienti da filiera corta, per i quali le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita o ricomprese nei territori di comuni confinanti;

c) prodotti agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti di cui alla lettera b) provenienti da coltivazioni biologiche o equivalenti e a basso impatto ambientale;

d) prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa: prodotti provenienti da sistemi di assicurazione della qualità che agiscono su base locale nei quali la certificazione di qualità è conferita attraverso l'accertamento diretto da parte dei soggetti partecipanti, consumatori e produttori, del rispetto dei criteri guida definiti da ciascun sistema a livello locale in base alle proprie relazioni di fiducia, interdipendenza e scambio di conoscenze;

e) mercato alimentare di vendita diretta: le aree pubbliche o private destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agroalimentari da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dei produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa.

### ART. 3.

*(Incentivi all'utilizzo dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa nei servizi di ristorazione collettiva affidati agli enti pubblici).*

1. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, emanati dalla regione o da enti da essa controllati, partecipati o promossi dalle province o dai comuni, può costituire titolo preferenziale per l'aggiudicazione,

l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1. e 6.3.1. dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*.

2. L'utilizzo dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, in quantità superiori ai criteri minimi stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 1, deve essere adeguatamente documentato attraverso fatture di acquisto che riportino, oltre alle quantità, le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati.

3. Qualora l'uso dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* abbia costituito titolo preferenziale per l'aggiudicazione degli appalti di cui al comma 1, ne è assicurata agli utenti dei servizi di ristorazione adeguata informazione.

#### ART. 4.

*(Vendita diretta dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa).*

1. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari di vendita diretta in aree pubbliche, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, riservano agli imprenditori agricoli e ai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa, esercenti la vendita diretta dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della presente legge, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, almeno il 25 per cento del totale dei posteggi situati in tali aree pubbliche.

2. Al fine di incentivare l'acquisto e il consumo dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), le strutture commerciali possono destinare alla vendita di tali prodotti almeno il 30 per cento della superficie totale.

3. Per la vendita dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), le strutture commerciali allestiscono appositi spazi in modo da rendere immediatamente visibili gli elementi distintivi di qualità e di sostenibilità ambientale dei prodotti medesimi.

#### ART. 5.

*(Condizioni per la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta).*

1. Possono esercitare la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e i produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa che rispettano le seguenti condizioni:

*a*) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;

*b*) rispetto delle norme per l'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni.

2. L'attività di vendita nei mercati alimentari di vendita diretta è esercitata:

*a*) dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai relativi familiari coadiuvanti e dal personale dipendente di ciascuna impresa;

*b*) dai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente.

3. Nei mercati alimentari di vendita diretta, conformi alle norme igienico-sa-

nitare di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita prodotti alimentari conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

4. Il comma 3 non si applica alla vendita di prodotti agroalimentari provenienti da sistemi di garanzia partecipativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*).

5. Anche al fine di fornire adeguata e sufficiente informazione ai consumatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attuazione del comma 4.

#### ART. 6.

*(Attività di informazione).*

1. I comuni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, promuovono adeguate attività di informazione sulle caratteristiche qualitative dei prodotti di cui all'articolo 2, posti in vendita nei mercati alimentari di vendita diretta.

#### ART. 7.

*(Istituzione dell'albo delle imprese agricole e agroalimentari e dei sistemi di garanzia partecipativa).*

1. È istituito in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano l'albo delle imprese agricole e agroalimentari e dei sistemi di garanzia partecipativa che vendono i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*).

2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è gratuita e non è soggetta alla tassa di concessione governativa.



## ART. 8.

*(Attività di controllo e sanzioni).*

1. Al fine di accertare eventuali infrazioni delle disposizioni della presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i relativi controlli anche avvalendosi degli organi di polizia amministrativa locale.

2. I controlli di cui al comma 1 sono svolti con il supporto operativo e investigativo di unità appartenenti al Comando carabinieri per la tutela della salute e ai nuclei antifrodi dell'Arma dei carabinieri, al nucleo agroalimentare e forestale del Corpo forestale dello Stato e all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 2009, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale.

## ART. 9.

*(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228).*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* La disciplina amministrativa di cui al presente articolo non si applica alle società di persone e alle società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conser-

vazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci »;

b) al comma 4:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita e l'attività può essere iniziata contestualmente alla concessione da parte del comune dell'area su cui esercitare la vendita »;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, e l'attività può essere iniziata contestualmente all'assegnazione del predetto posteggio »;

3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « La vendita diretta in locali aperti al pubblico, ivi compresi i locali facenti parte dell'azienda agricola, è soggetta a comunicazione al comune nel cui territorio sono ubicati i locali e può essere effettuata a decorrere della data di invio della stessa comunicazione »;

c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente ar-

ticolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale indipendentemente dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati ».

€ 1,00



\*17PDL0006900\*